

Al Signor SINDACO di

AGGIORNAMENTO ELENCO GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE D'APPELLO

DOMANDA DI ISCRIZIONE

...l... sottoscritt..... ..

nat..... a(Prov. di),
il

residente in questo Comune, in vian.

di professione

Essendo in possesso del titolo di studio finale di (1)conseguito
in..... presso

.....
in data e trovandosi nelle condizioni tutte previste dall'art. 9 e 10 della

legge 10 aprile 1951, n. 287, come potrà essere accertato da codesto spett. Ufficio **rivolge**

domanda per essere iscritto negli Elenchi delle persone che possono essere chiamate ad esplicare le
funzioni di Giudice popolare di Corte di Assise di Appello.

Dichiara di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dall'art. 12 della legge
suddetta.

.....**L..... RICHIEDENTE**

li,.....

(1) Scuola secondaria di 2° grado o superiore.

N.B: SI PREGA DI ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA LA COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ

ESTRATTO DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287

Art. 9.

(Requisiti dei Giudici popolari delle Corti di Assise)

I Giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10.

(Requisiti dei Giudici popolari delle Corti di Assise di Appello)

I Giudici popolari delle Corti di Assise di Appello oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12

(Incompatibilità con l'ufficio di Giudice popolare).

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) I magistrati e in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) I ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.